

N. 2/2022 R.F.



**IL TRIBUNALE DI AREZZO**

riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti Magistrati:

dott. Federico Pani	Presidente
dott. Andrea Turturro	Giudice relatore
dott.ssa Lucia Bruni	Giudice

HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE  
**D E C R E T O**

visto il ricorso con cui **BORGOBLU SRL (c.f. 02019110515), con sede in Sansepolcro, via Malatesta 19**, ha presentato, una domanda *ex art. 161, comma 6, Legge fall.*, chiedendo l'assegnazione dei termini di legge per presentare la proposta, il piano e la documentazione *ex art. 161, commi 1, 2 e 3, Legge fall.*;

ritenuta la propria competenza territoriale, avendo la ricorrente sede nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede;

rilevato che risulta in atti la determina del 31.3.2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 152 Legge fall., richiamato dall'art. 161, comma 4, Legge fall.;

rilevato che la società ricorrente non risulta aver presentato, negli ultimi due anni, altra domanda *ex art. 161, sesto comma, Legge fall.*;

rilevato che la società ricorrente ha prodotto i bilanci 2018-2019-2020, oltre ad una bozza di bilancio 2021, ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti (successivamente al precedente provvedimento interlocutorio);

rilevato che la ricorrente è soggetta alle disposizioni sul concordato preventivo *ex art. 1 Legge fall.*, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine da fissare, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, considerata la pendenza di procedura prefallimentare, **in giorni sessanta**;

ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione prodotta, sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai

sensi dell'art. 161, comma 6, Legge fall., con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, indicati in dispositivo;

**P. Q. M.**

visto l'art. 161, commi 6 e 8, Legge fall.;

1. assegna alla società ricorrente **termine di giorni sessanta**, decorrente dal deposito della domanda, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 Legge fall.;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona della **dott.ssa Fabiola Polverini**; il quale dovrà vigilare sull'attività della società ricorrente fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 Legge fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la società ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un conto corrente postale intestato alla procedura e vincolato alla firma del Commissario giudiziale **della somma di € 6.000,00**, presumibilmente necessaria per il pagamento delle spese della presente fase della procedura-

3.2. entro **quindici giorni dal deposito del presente provvedimento**, ed ogni mese successivo, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una copia al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale, che sarà concessa solo in caso di urgenza, previo parere del Commissario;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori se non nei casi e con le modalità di cui all'art. 182-*quinquies*, comma 5, Legge fall.;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169-bis* Legge fall. o per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* Legge fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* Legge fall.;
- e) che in caso di violazione di uno di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. in sede, al Commissario nominato e al Registro delle imprese, nonché per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022

Il Giudice relatore

Dott. Andrea Turturro

Il Presidente

Dott. Federico Pani

Depositato in Cancelleria  
il 14 APR 2022

Il Cancelliere

Il Cancelliere  
(Dott.ssa Anna Tenti)

